

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRANATA ENRICO

Seduta del 06/03/2020

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava in data 3.4.2013, con altro intermediario poi divenuto l'intermediario convenuto, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, per un importo lordo pari a € 35.424,00, da rimborsare in n. 108 rate di € 328,00 ciascuna. I crediti derivanti dal contratto di finanziamento sono stati successivamente ceduti ad altra società, che elaborava il conteggio estintivo.
2. Successivamente procedeva all'estinzione anticipata con data di riferimento 31.7.2017, dopo aver pagato la rata n. 51. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente la somma di € 561,96 a titolo di "importo totale ristoro voci".
3. Con ricorso presentato il 25.6.2019, preceduto da reclamo consegnato il 29.5.2019, parte ricorrente, con l'assistenza di un'associazione a tutela dei consumatori, chiede il rimborso pro quota delle commissioni e spese assicurative per il complessivo importo di € 1.027,20, già al netto di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata, oltre agli interessi legali dalla data di messa in mora.
4. Con le controdeduzioni parte resistente premette che il contratto di finanziamento è improntato alla massima trasparenza, consentendo di individuare *ex ante* gli oneri da rimborsare in caso di estinzione anticipata. Precisa che in caso di estinzione anticipata il Piano annuale di rimborso, allegato al contratto, individua gli importi da restituire con



riferimento alla scadenza delle rate del piano di ammortamento. Aggiunge che la quota massima dell'importo da rimborsare a fronte di tale commissioni è pari al 60% delle stesse. Richiama, a sostegno della legittimità di tale criterio, la decisione del Collegio di coordinamento n. 10003 dell'11.11.2016. Evidenzia di aver provveduto in sede di estinzione anticipata al rimborso di € 561,96, a fronte delle commissioni rete distributiva, secondo quanto indicato nel suddetto "Piano". Precisa che nessun importo è stato addebitato al cliente per oneri assicurativi.

5. Chiede che le domande formulate nel ricorso siano rigettate, in quanto infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

Questo Collegio

- letta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri);

- letta la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 settembre 2019, n. 26525;

RITIENE

che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto:

1. L'importo delle spese vive di istruttoria e del compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-sexies, 1° comma, t.u.b., nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

2. Per quanto riguarda imposte e tasse, si ritiene che, trattandosi di adempimenti imposti dalla legge, possa presumersi, fino a prova contraria che l'intermediario abbia provveduto a pagare l'importo specificato nel contratto.

3. Fermo restando quanto detto sub 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-sexies, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.

4. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-sexies, 1° comma, t.u.b., consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

5. Posto che il Collegio di Coordinamento ha affidato a ciascun Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intellegibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in



materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebitato. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come *recurring* ovvero *up-front*, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

6. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.

7. Ciò premesso, nel caso di specie, il ricorrente, come può evincersi dalla quantificazione del *petitum*, formula domanda di restituzione *pro quota* delle commissioni per la rete distributiva. Non fornisce evidenza del pagamento di dette commissioni.

8. Non risulta alcun onere assicurativo a carico del ricorrente.

9. Alla luce di quanto sopra enunciato, in applicazione del criterio lineare *pro rata temporis*, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, per il rimborso delle commissioni rete distributiva, è pari a € 1.027,20, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	51	rate residue	57	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni rete distributiva</i>				3.011,04	1.589,16	561,96	1.027,20
Totale							1.027,20

10. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.027,20 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO